

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVELLO, CAPPELLI, GIACOMETTI,  
RUFFINO e DIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

Interpretazione autentica dell'articolo 82, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sulla tutela dell'ambiente e del territorio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 431 del 1985, di conversione del decreto-legge n. 312 del 1985, nell'estendere a larga parte del nostro Paese l'imposizione del vincolo di tutela ambientale si è prefissa, in primo luogo, di sostituire una buona ad una cattiva economia del territorio. Questo fine è stato chiaramente espresso e più d'una volta ribadito nella fase dibattimentale dell'*iter* parlamentare.

Si è inteso, cioè, bloccare lo stato di crescente degrado del paesaggio e dell'ambiente utilizzando al massimo le competenze residue rimaste al Ministero per i beni cultura-

li e ambientali dopo l'avvenuto trasferimento della materia alle regioni. Si è voluto, in altre parole, impedire che la colata di cemento e la sfrenata urbanizzazione delle zone più vulnerabili, sotto il profilo prima ricordato, progredissero travolgendo irreversibilmente l'aspetto paesaggistico-ambientale del territorio.

Impegno lodevole e soprattutto necessario; ma la legge n. 431 che ne è scaturita, pur avendo tentato di esprimere meglio la portata delle precedenti disposizioni (decreto ministeriale del 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre

e decreto-legge n. 312 del 1985), non è riuscita ad eliminare il riaffiorare di una serie di perplessità già proprie di quei provvedimenti iniziali.

Si è difatti constatato che a fare le spese del necessario rigore instaurato per la lotta alla manomissione dell'ambiente, e in particolare alle speculazioni dei suoli, all'abusivismo edilizio e alla cementizzazione selvaggia, sono state alcune categorie di attività e tra le più esposte, in fatto di aggravi burocratici, è risultata quella degli imprenditori selvicoltori, benchè estranei alle motivazioni ispiratrici del provvedimento di legge.

Tutto ciò a causa non tanto di specifiche limitazioni o proibizioni fissate dal legislatore, quanto piuttosto della incompletezza della formulazione normativa adottata per consentire talune attività. Il testo di legge infatti - per quel che riguarda i boschi e l'agricoltura - cita una serie di materie (forestazione, riforestazione, bonifica, eccetera) e di attività (agricola, silvana, pastorale) per le quali stabilisce che, ai fini delle prescrizioni per la tutela dell'ambiente, non occorre alcuna preventiva autorizzazione quando quelle materie e quelle attività vengano esercitate nel rispetto delle specifiche normative che le regolano.

Ad esempio, in fatto di tagli boschivi, mentre viene citato il taglio «colturale» non viene menzionato quello di «utilizzazione boschiva», notoriamente ben più rilevante e impegnativo, da qualunque angolazione lo si voglia inquadrare.

L'inesistenza dell'obbligo da parte del selvicoltore di richiedere l'autorizzazione ai fini paesaggistici e ambientali è indirettamente indicata nella circolare esplicativa del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 8 del 31 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985) che, al primo capoverso del paragrafo I) della «premessa», esorta (in sede applicativa del provvedimento) a «tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 in sede di conversione in legge e in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare».

Si tratta di un esplicito riferimento all'ordine del giorno del senatore Ruffino, che «impegna il Governo a considerare consentiti,

oltre il taglio colturale del bosco e le altre attività previste dalla legge, anche il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione del corso d'acqua; gli strumenti di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee».

Tale ordine del giorno, nel testo integrale sopra riportato, fu accolto dal Governo (nella fattispecie autorevolmente rappresentato dallo stesso Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali) e subito dopo, posto ai voti, venne integralmente approvato dal Senato.

A questo punto parrebbe eliminato ogni dubbio interpretativo a proposito dei tagli di «utilizzazione boschiva». Purtroppo la circolare esplicativa del Ministero per i beni culturali e ambientali, prima citata, giunta al paragrafo riguardante le eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, ignora completamente i contenuti e le integrazioni suggerite dall'ordine del giorno Ruffino, approvato dal Senato, e si limita a ribadire il dettato della legge n. 431.

Avrebbe dovuto essere, questa, l'occasione migliore, oltre che doverosa, per rendere operante e per onorare, attraverso tale circolare, quell'impegno che era stato così solennemente assunto in sede parlamentare.

Alla lamentata omissione testè indicata sono puntualmente seguite, in fase applicativa, macroscopiche difformità interpretative che un po' ovunque hanno provocato pesanti, complicate e inutili lungaggini burocratiche, che hanno inciso sulla tempestività, organizzazione e completezza delle operazioni di taglio. Va tenuto presente che la selvicoltura - in quanto legata a regimi naturali biologici - è una attività necessariamente stagionale.

Occorre peraltro rilevare come il taglio del bosco - quando viene effettuato in modo conforme alla buona selvicoltura - rappresenta, in ultima analisi, semplicemente la corretta raccolta del «frutto pendente» della coltivazione, vale a dire della massa, quantitativamente e qualitativamente calcolata entro margini prudenziali, dell'incremento legnoso maturato in un certo lasso di anni e prelevabile dal bosco secondo le buone regole tecniche ed i

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più idonei criteri selvicoltureali, in conformità alle norme delle specifiche leggi forestali.

È pertanto evidente che, praticando tagli di utilizzazione secondo le correnti regole suddette, non sussiste ipotesi di distruzione del bosco e che tagli razionalmente eseguiti garan-

tiscono la sicura perpetuazione del bosco stesso nelle migliori condizioni.

Si ritiene perciò opportuno fissare con chiarezza alcuni elementi normativi che consentano di superare le incertezze interpretative, proprie dell'attuale testo legislativo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si interpreta nel senso che nei boschi e nelle foreste sono in ogni caso consentiti, senza autorizzazione, il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione dei corsi d'acqua, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione e consolidamento del sottosuolo, di drenaggio delle acque sotterranee e tutte le altre attività che non incidano sulla natura dei luoghi e non danneggino il patrimonio agro-silvo-pastorale della zona.